



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

II° SEZIONE PENALE
-in composizione monocratica-

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA

(ART. 544 E SEGG. – 549 C.P.P.)

Motivazione Contestuale

Motivazione **NON** contestuale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE – dr. ssa [REDACTED]

alla pubblica udienza del 13.06.2019

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED] nato a [REDACTED]
il [REDACTED] residente a [REDACTED] Via [REDACTED]

-ASSENTE-

domicilio per le notifiche: [REDACTED]
[REDACTED] domicilio dichiarato

n. **1345/19** Sent.
n. **1463/16** RG.
n. **367/12** RGNR
n. _____ Corpi reato
n. _____ Reg. Imp.

Sentenza

Data deposito 12-8-19

Data irrevocabilità _____

n. _____ RRC

n. _____ Mod. 2/ASG

Estratto esecutivo e art. 160 TULPS

Il _____

Fatta Scheda

Il _____

n. posiz. _____

Foglio complementare

IMPUTATO

rif. p.p. n. 367/2012 RGNR

- a) del reato p. e p. dall'articolo 10bis D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella sua qualità di legale rappresentante della società [REDACTED] con sede in [REDACTED], P.I. [REDACTED], non provvedeva a versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (e segnatamente entro il 31.7.2009), ritenute alla fonte operate ed esposte nella dichiarazione mod. 770 relativa agli emolumenti erogati nel periodo di imposta 2008 risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare complessivo di € 385.647,46, superiore al limite di cinquantamila € previsto dall'ultima parte del citato art. 10bis. In [REDACTED] alla scadenza del termine sopra indicato: 31.7.2009

rif. p.p. n. 13501/2012 RGNR

- b) del reato p. e p. dall'articolo 10bis D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella sua qualità di legale rappresentante della società [REDACTED] con sede in [REDACTED], P.I. [REDACTED], non provvedeva a versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (e segnatamente entro il 31.7.2010) ritenute alla fonte operate ed esposte nella dichiarazione mod. 770 relativa agli emolumenti erogati nel periodo di imposta 2009 risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare complessivo di € 529.796,00, superiore al limite di cinquantamila € previsto dall'ultima parte del citato art. 10bis. In [REDACTED], alla scadenza del termine sopra indicato: 31.7.2010

rif. p.p. n. 5126/2013 RGNR

- c) del reato p. e p. dall'articolo 10bis D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella sua qualità di legale rappresentante della società [REDACTED] con sede in [REDACTED], P.I. [REDACTED], non provvedeva a versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (e segnatamente entro il 20.9.2012) ritenute alla fonte operate ed esposte nella dichiarazione mod. 770 relativa agli emolumenti erogati nel periodo di imposta 2011 risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare complessivo di € 850.890,00, superiore al limite di cinquantamila € previsto dall'ultima parte del citato art. 10bis. In [REDACTED], alla scadenza del termine sopra indicato: 20.9.2012

rif. p.p. n. 10178/2012 RGNR

- d) del reato p. e p. dall'articolo 10ter D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella sua qualità di legale rappresentante della società [REDACTED] con sede in [REDACTED], P.I. [REDACTED], non provvedeva a versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2010 in base

alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (e segnatamente entro il 27.12.2011), essendo l'imposta evasa superiore al limite di cinquantamila € previsto dall'ultima parte dell'art. 10bis e segnatamente pari ad € 196.031,00.

Accertato in [REDACTED] (sede del precedente Ufficio accertatore dell'Amministrazione Finanziaria) il 17.8.2012. Reato consumato alla scadenza della data sopra indicata: 27.12.2011

rif. p.p. n. 5126/2013 RGNR (2)

e) *del reato p. e p. dall'articolo 10ter D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella sua qualità di legale rappresentante della società [REDACTED] con sede in [REDACTED], P.I. [REDACTED] non provvedeva a versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2011 in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (e segnatamente entro il 27.12.2012), essendo l'imposta evasa superiore al limite di cinquantamila € previsto dall'ultima parte dell'art. 10bis e segnatamente pari ad € 167.190,00.*

Accertato in [REDACTED] (sede del precedente Ufficio accertatore dell'Amministrazione Finanziaria) il 18.3.2013. Reato consumato alla scadenza della data sopra indicata: 27.12.2012

CONCLUSIONI

IL PUBBLICO MINISTERO: chiede per i capi A) e B) non doversi procedere per estinzione;

per capo C) condanna a mesi 9 di reclusione.

per capi D) ed E) assoluzione perché il reato non più previsto dalla legge come reato per abolitio criminis ex art. 8 decreto Lg.vo 158/15 perché inalzata la soglia di punibilità.

LA DIFESA: si associa con il PM per l'assoluzione per i capi indicati dal PM;

per i capi C): assoluzione in principalità perché il fatto non sussiste;

in subordine: perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico Ministero in data 2.5.2015

██████████ è stato chiamato a rispondere dei reati ascrittigli in rubrica.

Il predetto decreto è stato ritualmente notificato all'imputato e al difensore.

L'imputato non è comparso nel corso del giudizio ed è stato dichiarato assente, risultando la conoscenza del procedimento dalla nomina di difensore di fiducia.

Nel corso del dibattimento sono stati escussi i test: ██████████

██████████ (udienza del 23.2.2017), introdotti dal Pubblico Ministero, ██████████

██████████ (udienza del 7.12.2017), introdotti dalla difesa.

L'imputato ha reso l'esame e spontanee dichiarazioni.

Le parti hanno effettuato produzioni documentali. La difesa ha depositato memorie.

All'udienza del 13.6.2019, all'esito della discussione, le parti hanno rassegnato le conclusioni come in premessa e il procedimento è stato definito come da dispositivo di cui è stata data lettura.

Accertamento della responsabilità

All'imputato sono contestati vari reati tributari.

Con riferimento ai capi a) e b), relativi al reato di cui all'art. 10 bis d.l.vo 74/2000, commessi rispettivamente in data 31.7.2009 (annualità 2008) e in data 31.7.2010 (annualità 2009), va pronunciata sentenza di non doversi procedere, essendo i reati estinti per prescrizione.

Trattandosi di delitti, tenendo conto della pena detentiva edittale prevista per il reato contestato come vigente all'epoca della commissione del fatto, pur in presenza di atti interruttivi e tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione, il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo, è ormai decorso. Va precisato che, in relazione alla data di commissione del reato come contestata ai predetti capi, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 17 co. 1bis d.l.v.o 74/2000 come introdotto dall'art. 2 co. 36 vices semel lett. l) d.l. 13.8.2011 n. 138 conv. nella L. 14.9.2011 n. 148, che ha elevato i termini di prescrizione, in quanto applicabile solo ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Dagli atti non emergono evidenti ragioni di proscioglimento dell'imputato dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 129 co. II c.p.p.

Ne consegue pertanto la declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati a lui ascritti ai capi a) e b), essendo estinti per prescrizione.

Con riferimento ai capi d) ed e), va pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

42

A seguito dell'entrata in vigore della nuova previsione di cui all'art. 10 ter d.l.vo 10.3.2000 n. 74, come sostituito dall'art. 8 del d. l.vo 24.9.2015 n. 158, applicabile anche ai fatti pregressi in virtù del principio di "favor rei", la soglia di punibilità del reato in questione è stata innalzata ad euro 250.000,00 per ciascun periodo d'imposta. Pertanto, gli importi contestati al capo d), pari ad euro 196.031,00 (annualità 2010), e al capo e), pari ad euro 167.190,00 (annualità 2011), non superano la soglia di punibilità e quindi le violazioni contestate ai predetti capi non sono penalmente punibili. In relazione a tali contestazioni, s'impone quindi una pronuncia di assoluzione con la formula indicata in dispositivo.

Quanto al capo c), relativo al reato di cui all'art. 10 bis d.l.vo 74/2000, vanno condivise le argomentazioni difensive e l'imputato va quindi assolto per insussistenza del fatto come da dispositivo.

Va in particolare considerato che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento condivisibile, che ha trovato recente avallo anche delle sezioni unite, a seguito della novella normativa introdotta dal d.l.vo 158/15, che ha inserito nel testo normativo in questione le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o", ha ritenuto che, per le ipotesi commesse sotto il previgente testo normativo, come nel caso in esame, trattandosi di violazione commessa in data 20.9.2012, concernenti l'omesso versamento di ritenute certificate, spetta all'accusa fornire la prova dell'elemento costitutivo/presupposto del reato rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, con la precisazione che tale prova non può essere integrata dalla dichiarazione mod. 770 proveniente dal datore di lavoro. In particolare la Suprema Corte, con sentenza sezioni unite del 22.3.2018 n. 24782, condivisa da questo giudice, ha affermato il principio secondo il quale "In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall'art. 7 d.l.vo 24.9.2015 n. 158 all'art. 10 bis d.l.vo 10.3.2000 n. 74, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (cd. modello 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770." (si vedano tra le altre anche Cass. pen. sez. 3 n. 5736 del 9.2.2015, Cass. pen. sez. 3 sentenza 22.1.2018 n. 2393).

La Suprema Corte nella suddetta pronuncia, dopo aver effettuato una ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali in materia, ha precisato che la novella normativa non può essere intesa quale norma di interpretazione autentica della precedente previsione normativa, avendo al contrario effetto innovativo con la conseguenza

che, trattandosi di disposizione sfavorevole, non può trovare applicazione ai fatti pregressi. Tale carattere innovativo, secondo la Suprema Corte, è desumibile altresì dalla rubrica della norma in questione, passata da "omesso versamento di ritenute certificate" all'attuale "omesso versamento di ritenute dovute o certificate".

Sotto il profilo probatorio, la Suprema Corte ha precisato che, essendo l'avvenuto rilascio della certificazione elemento costitutivo o presupposto del reato, spetta all'accusa fornire prova dell'avvenuto rilascio della certificazione ai sostituiti e che tale prova potrà essere offerta sia documentalmente che mediante prova orale, ma che a tal fine non è sufficiente la prova dell'avvenuta presentazione del modello 770, dato che da tale modello non può desumersi l'avvenuto rilascio della certificazione ai sostituiti.

Ne consegue che nel caso in cui tale prova non venga fornita dall'accusa o comunque non emerga nel corso dell'istruttoria, il reato contestato non sussiste per difetto dell'elemento materiale del reato.

Nel caso in esame, tale prova non è emersa nel corso del dibattimento, avendo i testi dell'accusa riferito l'esito degli accertamenti compiuti senza fornire tale dato rilevante ai fini della decisione e non essendo l'avvenuto rilascio delle certificazioni in alcun modo desumibile dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio.

Ne consegue quindi l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto come da dispositivo.

Va per completezza osservato che l'imputato nel corso della istruttoria ha altresì fornito plurimi elementi dai quali può desumersi quantomeno l'incertezza in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, data la situazione di conclamata illiquidità della [redacted] già a partire dal 2007/2008, non ricollegabile alla condotta dell'imputato, ma a fattori esterni quali ritardi ed omessi pagamenti da parte di importanti clienti, i plurimi tentativi di far fronte a tale situazione posti in essere dall'imputato, nella sua qualità di legale rappresentante della società, anche mediante predisposizione di accordo di ristrutturazione in data 24.7.2008 e la predisposizione di un piano di rateizzazione con Equitalia, l'impegno finanziario dallo stesso assunto a tal fine direttamente e tramite i familiari nel periodo immediatamente prossimo alla consumazione del reato come contestata, le difficoltà incontrate nell'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale soprattutto con riguardo alle elevate spese per il personale dipendente in un momento di significativa contrazione del mercato (si vedano in particolare la deposizione dei testi [redacted] e [redacted] le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, la relazione del prof. [redacted], depositata dalla difesa, che si richiama).

12

Prevale comunque la formula assolutoria per insussistenza del fatto, per le ragioni sopra esposte, più favorevole all'imputato.

La motivazione viene riservata nel termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 544 co. III c.p.p.

PQM

Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] per i reati a lui ascritti ai capi a) e b), essendo gli stessi estinti per prescrizione;

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto al capo c) perché il fatto non sussiste, e dai reati ascrittigli ai capi d) ed e) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Motivazione riservata nel termine di sessanta giorni.

Venezia, 13.6.2019.

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]
[REDACTED]

